

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 23/2019

La nazionalizzazione di società estere con base fissa all'estero

di Ennio Vial – dottore commercialista

Nel presente intervento affronteremo il caso della nazionalizzazione di una società estera stabilita nel Paese da cui proviene o in altro Paese terzo. In sostanza, il caso è quello di una società estera con azienda collocata nel suo Paese o in un Paese terzo diverso in ogni caso dal Paese di approdo che ipotizziamo essere l'Italia.

A seguito della nazionalizzazione di tale società, emerge una società italiana con una stabile organizzazione all'estero, nel Paese di provenienza o in un Paese terzo, a seconda dei casi. Le soluzioni ipotizzabili sono la liquidazione della società, la fusione transnazionale o il trasferimento di sede dal Paese estero all'Italia.

I termini del problema e le possibili soluzioni

Il caso

Il caso oggetto della nostra analisi è quello della nazionalizzazione di una società estera che detiene una azienda¹. Detta azienda può essere ubicata nel Paese medesimo in cui si trova inizialmente Alfa (figura n. 1), oppure in uno Stato terzo (EE2) rispetto a quello di residenza di Alfa e l'Italia (figura n. 2). La terza casistica che potremmo rappresentare è quella della società estera con l'azienda in Italia che viene nazionalizzata nel nostro Paese.

Figura n. 1



Figura n. 2



Figura n. 3



¹ Esula dai fini della presente analisi il caso in cui la società estera sia una *holding* o una immobiliare di gestione.

Criticità della liquidazione

La prima soluzione che si può ipotizzare per la nazionalizzazione della società estera è quella della liquidazione. Questa via ha indubbiamente il pregio della speditezza e, tutto sommato, della semplicità. Tuttavia la stessa può risultare particolarmente onerosa a livello fiscale nel Paese di provenienza in quanto l'azienda passa da un soggetto (la società) a un altro, ossia la società controllante italiana².

La questione potrebbe, invero, essere superata nei casi in cui l'azienda si trova nel Paese di originaria collocazione della società (ossia l'ipotesi della figura n. 1). In questo caso, infatti, la neutralità potrebbe discendere dal fatto che i beni permangono nella sfera di impresa anche a seguito del trasferimento della sede all'estero. La questione va, a ogni buon conto, valutata con un consulente locale.

Il vero problema, tuttavia, è rappresentato dal fatto che la liquidazione comporta l'attribuzione di riserve ai soci con possibili e potenzialmente gravosi risvolti fiscali in capo a questi ultimi.

Il trasferimento di sede o la fusione

Le soluzioni che di regola vengono seguite sono quelle del trasferimento di sede dal Paese estero all'Italia oppure la fusione transnazionale attraverso cui una società italiana, eventualmente all'uopo costituita, incorpora la società estera.

I risvolti fiscali delle due soluzioni sono equivalenti e si caratterizzano generalmente per un potenziale problema impositivo nel Paese di partenza (c.d. *exit tax*). Nel Paese di approdo, infatti, si pongono esclusivamente valutazioni in merito ai valori da iscrivere a bilancio.

La tassabilità nel Paese di partenza discende dalla previsione della *exit tax*, ossia dell'imposta sui valori latenti nel caso in cui i beni fuoriescono dalla sfera di impresa.

Ebbene, volendo tornare ai 3 casi ipotizzati nelle figure 1, 2 e 3, possiamo affermare che solo nell'ipotesi della figura n. 1, ossia in quello in cui la stabile si trovi nel Paese di partenza, la *exit tax* non trova applicazione. Ciò in quanto i beni continueranno a essere inseriti in un regime di impresa commerciale³.

Ben diverso, invece, è il caso in cui la stabile si trova in un Paese terzo rispetto all'Italia e al Paese di provenienza. In questo caso, infatti, i beni non fuoriescono dal regime di impresa dello Stato EE2, tuttavia fuoriescono da quello dello Stato EE1, ossia il Paese di originaria sede della società. Si veda, al riguardo, la figura n. 2. Possiamo ragionevolmente attenderci che lo Stato EE1 applichi la sua *exit tax*.

² Escludiamo ovviamente il caso in cui la società da liquidare sia detenuta da una persona fisica. In questo caso, infatti, questa diventerebbe un imprenditore individuale.

³ Eventualmente, i beni potrebbero essere tassati sui plusvalori latenti se dovessero essere distolti dalla stabile organizzazione per essere attribuiti alla casa madre.

Ad analoghe conclusioni dovremo poi giungere nel caso della figura n. 3. A seguito del trasferimento della società dallo Stato EE1 all'Italia, infatti, la stabile organizzazione italiana fuoriesce dal regime di impresa del Paese EE1.

Le considerazioni che abbiamo svolto valgono sia in ipotesi di trasferimento di sede, sia in ipotesi di fusione transnazionale. Il trasferimento di sede si caratterizza per una maggior semplicità e immediatezza dell'operazione, atteso che la fusione è una operazione generalmente più articolata e costosa. La fusione appare tuttavia l'unica soluzione percorribile nelle ipotesi in cui il Paese di provenienza non ammetta il trasferimento di sede in continuità giuridica⁴.

Un ulteriore profilo fiscale da valutare in questi casi è connesso anche all'applicazione della disciplina CFC di cui all'[articolo 167](#), Tuir. È evidente che il confronto tra la fiscalità italiana e quella del Paese estero deve tener conto anche della *exit tax* straniera e di quella che sarebbe stata l'*exit tax* italiana⁵.

Dopo aver approcciato le criticità fiscali relative al Paese di partenza, anche in relazione all'eventuale socio italiano di controllo, passiamo ora a esaminare la fiscalità italiana che, come abbiamo già avuto modo di segnalare, si concentrerà soprattutto sul tema del costo fiscalmente riconosciuto dei beni.

La normativa fiscale italiana in caso di trasferimento di sede o fusione

Fiscalità diretta della società

L'[articolo 3](#), comma 1, D.Lgs. 142/2018, ha riscritto l'[articolo 166-bis](#), Tuir relativo alla disciplina fiscale del trasferimento dell'impresa estera in Italia.

Novità importanti riguardano la questione dei valori in ingresso. La rubrica dell'articolo, infatti, è passata da "*Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato*" a "*Valori fiscali in ingresso*".

Rispetto alla pregressa formulazione della norma, che si limitava a fare riferimento solamente ai soggetti che esercitano imprese commerciali che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza fiscale in Italia, il nuovo articolo 166-bis, Tuir amplia le casistiche in cui la disposizione può trovare applicazione. In realtà si tratta di ipotesi che già potevano essere ricondotte nell'alveo della norma, ma che non erano adeguatamente esplicitate.

Le casistiche sono riportate nella successiva tabella.

⁴ Avremo modo di approfondire nel prosieguo che l'Italia ammette la continuità giuridica e che lo stesso principio dovrebbe valere per tutti i Paesi comunitari.

⁵ La disciplina CFC, recentemente novellata, prevede la tassazione per trasparenza in capo al socio italiano che controlla la società estera che soddisfa contemporaneamente 2 requisiti:

- un livello impositivo effettivo inferiore al 50% di quello italiano;
- lo svolgimento di una attività passiva.

Tabella n. 1 – le casistiche dell'[articolo 166-bis](#), Tuir

a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato attivi e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti; è il caso di attribuzione di singoli beni o di un intero complesso aziendale alla propria stabile organizzazione in Italia da parte di una società estero che perde il diritto alla tassazione dei redditi connessi a tali beni ad esempio per un regime domestico di <i>branch exemption</i>
c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall'azienda o dal ramo di azienda trasferiti
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all' articolo 168-ter , Tuir trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione; è una ipotesi speculare a quella dell' articolo 166 , Tuir dove è prevista l'applicazione della <i>exit tax</i> in caso di attribuzione di beni alla propria stabile organizzazione estera che rientra nel regime di <i>branch exemption</i>
e) un soggetto fiscalmente residente all'estero è oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato. In questo caso l'ingresso dei beni in Italia non avviene attraverso un vero e proprio trasferimento di residenza bensì attraverso una operazione straordinaria. L'applicabilità dell'articolo 166-bis era già stata confermata dalla risoluzione n. 108/E/2016

Un chiaro elemento di discontinuità rispetto al passato emerge al comma 3 dove, affrontando il tema dei valori fiscali dei beni in ingresso, in luogo del vecchio criterio del valore normale delle attività e delle passività delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9, si utilizza il loro valore di mercato. Il comma 4 stabilisce, al riguardo, che il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti.

La novità è di grande momento in quanto, in ipotesi di trasferimento di azienda, trova valorizzazione anche l'avviamento, mentre la versione in vigore fino al 2018 faceva riferimento esclusivamente al valore normale dei singoli beni.

La novella precisa altresì che ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto del Mef emanato ai sensi dell'[articolo 110](#), comma 7, Tuir: si tratta del D.M. 14 maggio 2018.

In linea con il passato, tuttavia, l'uso del valore di mercato è concesso solo se il Paese di provenienza è uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'[articolo 11](#), comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/1996, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il comma 5 stabilisce che nelle casistiche riportate nella tabella n. 1, in caso di provenienza da un Paese paradisiaco, le attività e le passività facenti parte ad esempio del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'[articolo 31-ter](#), D.P.R. 600/1973.

In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

Anche questa previsione, a parte la sostituzione del valore normale con il valore di mercato, si pone in linea con il passato.

Infine, il comma 6 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5.

In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 8](#), comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997, ossia un 10% dell'importo con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.

Fiscalità indiretta: imposta sul valore aggiunto

Il trasferimento di sede dall'estero all'Italia è una operazione non rilevante ai fini Iva (peraltro l'operazione generalmente non rileva da questo punto nemmeno nel Paese di partenza della società). Irrilevante ai fini Iva risulta altresì il passaggio dei beni alla società italiana a seguito di fusione.

Imposta di registro

In tema di imposta di registro, il trasferimento di sede in Italia sconta l'imposta fissa di 200 euro.

L'atto di trasferimento estero, per essere recepito in Italia, deve essere depositato presso un pubblico ufficiale e l'obbligo di registrazione dell'atto pubblico di deposito discende dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera a), D.P.R. 131/1986⁶.

⁶ La norma prevede espressamente che sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato ...

Ricordiamo, infatti, che il deposito rientra tra gli atti indicati nella Tariffa, parte prima, ex [articolo 11](#), per i quali è imposta la registrazione “*se formati per iscritto nel territorio dello Stato*”⁷.

Imposte ipotecaria e catastale

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa in presenza di immobili in quanto non vi è un mutamento nella titolarità degli stessi.

L'[articolo 2](#), D.Lgs. 347/1990, in tema di imposta ipotecaria, e l'articolo 4 della [Tariffa](#) allegata prevedono infatti l'applicazione dell'imposta misura fissa di 200 euro per le:

“trascrizione di atti ... che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari ... di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ...”

L'[articolo 10](#), comma 2, D.Lgs. 347/1990, dispone che l'imposta catastale è dovuta:

“nella misura fissa di 200 euro per le vulture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari ... di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ...”.

Il problema della continuità giuridica

Abbiamo già avuto modo di segnalare che, affinché il trasferimento possa intervenire senza il dissolvimento della società che trasferisce la propria sede, è necessario che il requisito della continuità giuridica sia soddisfatto sia nello stato di partenza che in quello di approdo.

Esaminiamo la questione dal lato italiano.

L'[articolo 25](#), comma 1, L. 218/1995 dispone che:

“le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione”.

In sostanza, dalla lettura di questa prima norma emerge una adesione alla teoria dell'incorporazione, ossia quella in base alla quale la legge del Paese in cui la società è costituita diventa un tatuaggio

⁷ Articolo 11 “1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'articolo 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente articolo 4 o di titoli di cui all'articolo 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 200,00”.

indelebile del veicolo che non verrà meno in caso di trasferimento all'estero. Questa tesi si pone, tuttavia, in contrasto con la teoria della sede che si rinviene in altri Paesi.

La “teoria della sede”, in sostanza, stabilisce che una società è regolata dalle norme del Paese ove ha sede e tale sede potrebbe ovviamente cambiare nel corso della vita della società.

A ben vedere, tuttavia, il criterio dell'incorporazione sancito nel comma 1 dell'[articolo 25](#), L. 218/1995 subisce un temperamento nella seconda parte del medesimo comma dove si prevede l'applicazione della legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

Il successivo comma 3 dispone, tuttavia, che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

Il comma 3 ha la natura non tanto di “norma di conflitto” quanto piuttosto di “norma materiale” in quanto configura soltanto un elemento del più ampio coordinamento che il nostro sistema giuridico realizza con i sistemi giuridici stranieri in relazione alla fattispecie qui in esame.

In sostanza, la norma in esame codifica l'obbligo di effettuare un duplice riscontro tanto della legge dello Stato di provenienza, quanto di quella dello Stato di destinazione ed è necessario che l'operazione di trasferimento della sede sociale all'estero sia considerata valida da entrambi i predetti ordinamenti. In relazione all'articolo 25, L. 218/1995 si sono sviluppati 2 diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, la norma va intesa nel senso che la società costituita in Italia deve rimanere assoggettata alla disciplina italiana.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza è quello secondo cui il trasferimento della sede sociale all'estero implica l'assoggettamento della società all'ordinamento giuridico straniero, senza però che il mutamento della *lex societatis* possa determinare l'estinzione dell'ente italiano e la costituzione di un nuovo soggetto giuridico di diritto straniero.

I trasferimenti nell'ambito della UE devono essere valutati anche sotto il profilo dei principi fondamentali sanciti dal trattato istitutivo dell'Unione Europea. Nel caso di specie i principi in discorso sono quelli di cui all'articolo 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il percorso che ha portato a sancire la necessità di riconoscere a livello europeo il cambiamento di stato di una società è stato tortuoso e il principio è stato sancito in modo inequivocabile per la prima volta con la sentenza Cartesio del 2008⁸ dove, sostanzialmente, si afferma la necessità di riconoscere la

⁸ Sentenza della Corte (Grande Sezione) causa C-210/06 del 16 dicembre 2008.

trasformazione internazionale. Pertanto, non si può imporre la teoria dell'incorporazione in quanto il Paese di approdo avrà il diritto di disciplinare la società neo arrivata secondo la propria legislazione.

La sentenza della [Corte di Giustizia UE Causa C-210/06 del 16 dicembre 2008](#) (c.d. sentenza Cartesio) ha statuito che non si può segnatamente giustificare che lo Stato membro di costituzione, imponendo lo scioglimento e la liquidazione di tale società, impedisca a quest'ultima di trasformarsi in una società di diritto nazionale dell'altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo consenta.

Viene sostanzialmente sancito il principio della trasformazione internazionale.

La questione è stata affrontata anche più recentemente con la sentenza [causa C-106/16 del 25 ottobre 2017](#).

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che una società con sede legale in uno Stato UE può trasferirsi in altro Stato membro senza per forza dover trasferire la propria sede effettiva (direzione generale e stabilimenti) e che non sono conformi al diritto UE norme di un Paese membro che prevedono procedure di liquidazione per tale trasferimento.

Il caso è quello della Polbud, una società con sede in Polonia. Con una delibera del 2011, l'assemblea straordinaria dei soci di detta società ha deciso di trasferire la sua sede legale in Lussemburgo. Dalla delibera non risulterebbe il trasferimento in Lussemburgo anche del luogo della sede amministrativa della Polbud e del luogo dell'esercizio effettivo della sua attività economica.

In base a tale delibera, è stato annotato nel Registro Imprese polacco l'avvio della procedura di liquidazione ed è stato nominato il liquidatore.

La Polbud ha depositato ricorso avverso tale decisione. Adito con ricorso per cassazione, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ha chiesto innanzitutto alla Corte di Giustizia se la libertà di stabilimento sia applicabile al trasferimento della sola sede legale di una società, costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro, verso il territorio di un diverso Stato membro, nel caso in cui detta società sia trasformata in una società disciplinata dal diritto di tale diverso Stato membro senza spostamento della sede effettiva.

Il Sąd Najwyższy ha chiesto, inoltre, se la normativa polacca che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito a una procedura di liquidazione, sia compatibile con la libertà di stabilimento.

Nella sentenza, la Corte sottolinea, in primo luogo, che il diritto dell'Unione Europea accorda il beneficio della libertà di stabilimento a ogni società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno

dell'Unione Europea. Tale libertà include, in particolare, il diritto di una siffatta società di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro.

Nel caso di specie, la libertà di stabilimento conferisce quindi alla Polbud il diritto di trasformarsi in una società di diritto lussemburghese, purché siano soddisfatte le condizioni per la costituzione definite dalla legislazione lussemburghese e, in particolare, i criteri posti dal Lussemburgo ai fini della riferibilità di una società all'ordinamento giuridico nazionale.

La Corte osserva, in secondo luogo, che nonostante in linea di principio, una società di diritto polacco, quale la Polbud, possa trasferire la propria sede legale in uno Stato membro diverso dalla Polonia senza perdere la personalità giuridica, ai sensi del diritto polacco essa può ottenere la propria cancellazione dal registro delle imprese polacco solo a condizione di aver proceduto alla liquidazione. A tal proposito, la Corte rileva che nel diritto polacco le operazioni di liquidazione comprendono la conclusione degli affari correnti e la riscossione dei crediti della società, l'adempimento degli obblighi e la realizzazione degli attivi, il soddisfacimento dei creditori o la costituzione di garanzie in loro favore, la presentazione dei bilanci risultanti da tali operazioni nonché la designazione di un custode dei libri e dei documenti della società in liquidazione. La Corte considera che, richiedendo la liquidazione della società, la normativa polacca sia tale da ostacolare, se non addirittura impedire, la trasformazione transfrontaliera di una società. Tale normativa costituisce pertanto una restrizione alla libertà di stabilimento.

Infine, per quanto concerne l'argomento del governo polacco secondo cui tale normativa è giustificata dall'obiettivo del contrasto alle pratiche abusive, la Corte constata che, dal momento che l'obbligo generale di attuare una procedura di liquidazione si risolve nel costituire una presunzione generale di esistenza di un abuso, una normativa di tal genere è sproporzionata.

Sono sostanzialmente stati stabiliti i seguenti principi:

- 1. “gli articoli 49 e 54, Tfe devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest'ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società;*
- 2. gli articoli 49 e 54, Tfe devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società”.*

Questi principi sono stati recepiti da molti Paesi comunitari, tuttavia la trasformazione internazionale non è ancora pacificamente accettata dalla generalità degli Stati.

Lo studio del Notariato n. 283-T/2015 segnala proprio i casi della Germania e dell'Ungheria. In Germania, in particolare, la giurisprudenza risulta particolarmente oscillante.

Lo studio del Notariato segnala come, ancora in tempi recenti, la giurisprudenza tedesca abbia negato l'ammissibilità della "trasformazione internazionale", ossia della possibilità per una società straniera di trasferirsi in Germania assoggettandosi all'ordinamento tedesco, salvo poi mutare orientamento dopo poco tempo, proprio fondandosi sulle conclusioni cui è giunta la sentenza Vale⁹, che era stata nel frattempo emanata. Si tratta della sentenza OLG Nürnberg del 13 febbraio 2012.

La Corte d'Appello di Norimberga ha successivamente affermato l'ammissibilità del trasferimento transfrontaliero di una società straniera a responsabilità limitata (nel caso di specie, una Sarl lussemburghese) in Germania e la conseguente adozione delle regole organizzative della GmbH, dando conto del fatto che, in seguito alla sentenza Vale della Corte di Giustizia, si è reso necessario un cambiamento dell'orientamento espresso nella precedente sentenza della stessa Corte d'Appello del 2012, in quanto la sentenza Vale ha creato i presupposti per l'ammissibilità di una trasformazione transfrontaliera.

Si tratta della sentenza OLG Nürnberg del 19 giugno 2013 - 12 W 520/13.

Sul piano pratico sono comunque frequenti i casi in cui, forse per l'impreparazione dei consulenti esteri, questo tipo di operazione non pare ammessa e l'unica via percorribile sia quella della costituzione di una *newCo* in Italia, seguita dalla fusione della società estera.

La criticità della continuità giuridica non viene mai menzionata negli interventi degli ultimi anni dell'Agenzia delle Entrate, come, ad esempio, nel caso della [risposta a interpello n. 73/E/2018](#).

È comunque vero e pienamente condivisibile il passaggio presente nello studio del Notariato n. 283-T/2015 ove si legge che *"all'esito di un lungo percorso caratterizzato dai puntuali interventi della Corte di Giustizia, si dovrebbe attualmente ritenere iscrivibile la delibera con cui una società italiana disponga il trasferimento della propria sede all'interno dell'Unione Europea e l'assoggettamento alla disciplina giuridica del Paese di destinazione, proprio in ragione della prevalenza del diritto "vivente" comunitario rispetto al diritto interno"*.

⁹ Si tratta della sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-378/10 del 12 luglio 2012.